



**COMUNE DI ROCCABRUNA
PROVINCIA DI CUNEO**

**Regolamento sul funzionamento del
NUCLEO DI VALUTAZIONE
del Comune di Roccabruna**

Approvato con D.G.C n. 82 del 16/09/2026

Art. 1 – Definizione

1. Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente, cui il Comune affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della *performance*, nonché la sua corretta applicazione.
2. Il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta, a cui periodicamente riferisce della propria attività.

Art. 2 – Composizione e nomina

1. Il Nucleo di Valutazione è organo monocratico, viste le dimensioni e la complessità organizzativa del Comune di Roccabruna.
2. Il Nucleo di Valutazione, di norma, è composto da un esperto esterno all'Amministrazione.
3. L'esperto esterno è scelto tra soggetti titolari di specifica professionalità accertata tramite procedura comparativa e valutazione del *curriculum vitae*, nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale delle Pubbliche Amministrazioni.
4. Il Nucleo di Valutazione viene nominato con decreto dal Sindaco, il quale, esaminando il *curriculum vitae* presentato dai candidati, valuta l'esperienza degli interessati e l'idoneità a ricoprire l'incarico.
5. Il Nucleo di Valutazione può essere costituito a livello sovracomunale, previo accordo con altri Comuni.

Art. 3 – Durata dell'incarico - cessazione e revoca

1. L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione ha durata triennale, rinnovabile, con decorrenza dalla data di conferimento, salvo revoca o cessazione anticipata.
2. Il componente del NdV è revocabile con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la G.C. solo per gravi violazioni di legge ovvero in caso di reiterate ed ingiustificate inadempienze. Inoltre, cessa dall'incarico per:
 - scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
 - dimissioni volontarie;
 - impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.
3. In caso di dimissioni presentate dal componente del NdV deve essere garantito un preavviso di almeno quarantacinque giorni. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.
4. In caso di scadenza naturale, il Nucleo di Valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo Nucleo, che dovrà avvenire entro gg. 45 dalla data di scadenza dell'incarico.
5. L'incarico non determina l'istaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4 – Compenso

1. Il decreto sindacale di nomina stabilisce il compenso annuale omnicomprensivo da corrispondere al componente del Nucleo di Valutazione, in relazione alle competenze assegnate, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. E' escluso il rimborso delle spese di trasferta, che restano ad esclusivo carico del componente.

Art. 5 – Requisiti

1. I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso di titolo di studio adeguato, di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali.
2. Il curriculum vitae dei componenti del Nucleo di Valutazione viene pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente"
3. In considerazione della ridotta dimensione del Comune e della relativa attività di misurazione e valutazione, possono far parte del Nucleo di valutazione di questo Ente, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi di valutazione.

Art. 6 – Incompatibilità

1. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:
 - a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina;
 - b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
 - c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;
2. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile e le altre previste dalla legge.

Art. 7 – Ufficio di supporto

1. Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Ufficio Personale garantisce le risorse umane ed organizzative necessarie al Nucleo di Valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il Nucleo di Valutazione, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del supporto e dell'operato dei Responsabili di Servizio, che sono tenuti a collaborare con la massima diligenza.
3. Il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai Responsabili di Servizio, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 8 – Funzioni e compiti

1. Il Nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, della valutazione

della performance, della trasparenza e integrità e valida la relazione sulla performance. L'adozione di tale relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del merito di cui al Titolo III del D.Lgs 150/2009, su tali aspetti rimane a diretta disposizione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

- b) svolge funzioni di indirizzo sul controllo di gestione;
- c) propone ed esprime parere sul regolamento di misurazione e valutazione della performance;
- d) può validare se richiesto la programmazione annuale degli obiettivi;
- e) riferisce alla Giunta, con cadenza almeno annuale, sull'andamento delle performance e comunica tempestivamente le criticità riscontrate e nel caso in cui rilevi delle illegittimità provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti, per come previsto dalla normativa;
- f) sulla base del regolamento di disciplina delle elevate qualificazioni propone la pesatura delle strutture ai fini della quantificazione dell'indennità di posizione;
- g) sulla base del regolamento di misurazione e valutazione, propone al Sindaco la valutazione annuale dei titolari di elevata qualificazione e l'attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance, partecipa alla valutazione della produttività dei dipendenti se richiesto;
- h) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di misurazione e di valutazione;
- i) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, rimanendo a diretta disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
- j) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- k) verifica la correttezza della valutazione dei dipendenti ai fini dell'accesso ai percorsi di alta formazione e di crescita professionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 150/2009

Art. 09 - La performance organizzativa e la sua rendicontazione

- a) Il Nucleo di valutazione valuta, con cadenza annuale, la performance organizzativa dell'intero Ente e quella dei singoli Settori nei modi e nei limiti delle disposizioni normative in materia. Per performance organizzativa si intendono soprattutto, con riferimento alle indicazioni contenute nel bilancio di mandato, nel Documento unico di programmazione e negli altri documenti di pianificazione, i risultati raggiunti in termini di miglioramento della qualità dei servizi erogati alla utenza, di innalzamento degli standard che misurano l'attività delle amministrazioni in termini di efficienza, efficacia ed economicità, di soddisfazione dei bisogni della collettività.
- b) La relazione sulla performance organizzativa dell'Ente e dei Settori, validata dal Nucleo di valutazione, è pubblicata sul sito internet dell'Ente. Essa viene illustrata, se richiesto, nel corso di uno specifico incontro ai consiglieri dell'ente, alle associazioni degli utenti e dei consumatori.

Art. 10 – Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti

norme di legge, statutarie e regolamentari in materia.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.